

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 13 luglio 2021, n. 16.

Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. *Finalità*

1. In armonia con i principi e con gli obiettivi indicati dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, la Regione promuove azioni ed interventi contro l'indigenza, l'esclusione sociale e la povertà, operando il coordinamento delle politiche regionali, delle autonomie locali e del terzo settore e promuovendone l'integrazione con le misure statali e dell'Unione europea, nell'ottica di un approccio orientato all'inclusione, alla resilienza ed alla valorizzazione della persona.

2. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione promuove, anche in regime di sussidiarietà, avvalendosi degli enti del terzo settore riconosciuti ed operanti a favore dei soggetti indicati dalla presente legge, l'erogazione di interventi in favore di singole persone e nuclei familiari in condizioni di particolare disagio socio-economico, di marginalità ed esclusione sociale, anche con particolare riferimento ai casi per i quali gli interventi già previsti da altre disposizioni risultino inadeguati e/o insufficienti.

3. Per le finalità di cui alla presente legge, gli organismi rappresentativi degli enti del terzo settore costituiscono riferimento essenziale per la rilevazione e la sintesi dei fabbisogni sociali emergenti.

Art. 2. *Interventi a titolarità regionale*

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge e ad integrazione degli strumenti già previsti dalla legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene, mediante un bando pubblico destinato a sostenere il potenziamento o l'avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizioni di povertà:

- a) misure d'intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare;
- b) azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e soggetti in condizione di marginalità sociale estrema;
- c) azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento ed esclusione sociale.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati dagli enti elencati

dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni operanti nel territorio regionale da almeno 10 anni e già operanti nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma Operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e possono consistere nell'erogazione diretta di pasti nonché di generi alimentari a favore di singole persone e nuclei familiari ovvero nell'organizzazione e nella gestione di reti di raccolta e redistribuzione dei predetti generi agli enti impegnati direttamente nell'erogazione.

3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati dagli enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni operanti nel settore nel territorio regionale e possono consistere nell'accoglienza temporanea a carattere residenziale e semiresidenziale ove rilevata l'oggettiva e contingente condizione di bisogno degli interessati, nelle more della presa in carico da parte dei competenti servizi sociali.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono realizzati dagli enti elencati dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni operanti nel settore nel territorio regionale e possono consistere in iniziative ed attività di promozione socio-educativa e socio-culturale anche in funzione di orientamento per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli di assistenza domiciliare, di contrasto alla devianza ed alla dispersione scolastica e di inserimento nell'ambito dei programmi di inclusione sociale esistenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione, anche in accordo con altri enti pubblici, promuove la valorizzazione e l'assegnazione in comodato d'uso di immobili appartenenti al patrimonio regionale, degli enti ed organismi del settore regionale e di immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati alla Regione nel rispetto della normativa vigente nonché di immobili non utilizzati dalle IPAB.

6. Con decreto del Presidente della Regione, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previo parere della Commissione 'Salute, Servizi Sociali e Sanitari' dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri per l'attribuzione dei benefici finanziari a sostegno degli interventi di cui al presente articolo nonché le relative modalità di erogazione e rendicontazione coerenti con le previsioni relative al Programma operativo complementare (POC) 2014-2020.

7. Entro quindici giorni dal decreto di cui al comma 6, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, è adottato l'avviso generale di selezione.

Art. 3.

Immobili IPAB

1. Nell'ambito delle azioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, le IPAB siciliane, secondo le modalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 possono stipulare contratti per diritti reali di godimento, locazioni e comodato d'uso o possono disporre donazioni dei propri immobili non strumentali, non utilizzati per gli scopi sociali dell'IPAB e non produttivi di reddito, a favore della Regione e degli enti locali, al fine di promuovere azioni di sostegno per il ricovero di indigenti e di soggetti in condizione di marginalità sociale estrema e/o per i fini

istituzionali dell'ente ricevente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili per gli immobili in favore dell'amministrazione regionale e dei comuni per il ricovero degli indigenti e di soggetti in condizione di marginalità sociale estrema.

3. Ogni IPAB del territorio siciliano, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all'assessorato competente ed al comune ove ha sede l'elenco degli immobili che rispondono ai criteri di cui al presente articolo e l'elenco degli immobili strumentali all'attività istituzionale dell'IPAB e di quelli non destinati al raggiungimento delle finalità dell'ente.

4. La mancata applicazione del comma 3 comporta l'intervento sostitutivo da parte della Regione.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge la relativa spesa è determinata in 15.000 migliaia di euro, di cui 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2, 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 e 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 2, cui si fa fronte mediante parte delle disponibilità degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9. Il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le eventuali conseguenti modifiche del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020.

Art. 5.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 luglio 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali ed il lavoro*

SCAVONE

COPIA
NON
VALIDA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

Gli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione così, rispettivamente, recitano:

“Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”.

Nota all'art. 2, commi 2, 3 e 4:

L'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.” così dispone:

“Enti del Terzo settore.

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione

sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.”.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 31 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, recante “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia.” così dispone:

“Utilizzazione delle strutture in conformità ai fini istituzionali.

Le IPAB che non hanno caratteristiche di enti privati ai sensi del precedente articolo 30, entro tre mesi dal ricevimento dell'atto declaratorio previsto dal penultimo comma dello stesso articolo, sono tenute a comunicare ai comuni territorialmente competenti lo stato delle strutture di cui dispongono con contestuali proposte, compatibilmente alle finalità previste da rispettivi statuti, per la utilizzazione delle stesse secondo la tipologia prevista dalla presente legge.

Il comune valuta lo stato di disponibilità delle strutture e la proposta di utilizzazione formulata dall'IPAB, ai fini dell'attuazione immediata delle funzioni trasferite ai comuni a norma della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, ed in particolare per la realizzazione di un modello programmato di sviluppo dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, conforme al piano triennale previsto dall'art. 15.

Entro tre mesi dal giorno in cui ne ha conoscenza, il comune adotta le proprie determinazioni con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dai consiglieri in carica.

In assenza di pronunzia entro il termine di cui al comma precedente, l'IPAB ne rende edotto l'Assessore regionale per gli enti locali, il quale provvede con i poteri sostitutivi previsti dall'art. 91 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.

Ove il comune ritenga accettabili le proposte presentate dall'IPAB, si avvale delle strutture mediante convenzione preordinata al regolamento dei relativi rapporti.

La convenzione è stipulata sulla base di un disciplinare-tipo predisposto dall'Assessore regionale per gli enti locali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'elaborazione del disciplinare-tipo, l'Assessore può avvalersi del gruppo di consulenza previsto dall'art. 52.

Qualora il comune, con l'atto deliberativo di cui al terzo comma, ritenga le strutture non adatte al proseguimento dell'attività assistenziale, ne informa l'Assessore regionale per gli enti locali che dispone entro 30 giorni propri accertamenti.

Gli accertamenti sono demandati ad una commissione composta dal sindaco del comune o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Assessorato regionale degli enti locali e dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente per territorio. La commissione entro 30 giorni rassegna le risultanze degli accertamenti all'Assessore regionale per gli enti locali.

Nel caso di responso favorevole della commissione l'Assessore regionale per gli enti locali invita il comune ad utilizzare le strutture dell'IPAB. Il comune decide entro due mesi dalla notifica della relazione rassegnata dalla commissione di cui al nono comma con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.”.

Nota all'art. 4, comma 1:

Gli articoli 2 e 9 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.” così rispettivamente dispongono:

“Art. 2

Provvedimenti in materia socio-assistenziale.

1. All'articolo 17 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Traina Onlus, per la parte relativa alle competenze dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, lo stesso provvede a stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'istituto per il triennio 2020-2022. Ai relativi oneri, pari a 5.000 migliaia di euro, si provvede per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2020/2022, quanto a 4.000 migliaia di euro a valere sulle risorse del fondo nazionale per le non autosufficienze e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514.”.

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo articolo, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2020, dell'importo di 42.226.053,00 euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183808).

3. Al fine di consentire l'identificazione nella Regione delle persone con disabilità grave e gravissima e di garantire le prestazioni socio-assistenziali anche nell'attuale contesto generato dall'emergenza Covid-19 con modalità innovative di gestione, l'utilizzo di tecnologie intelligenti, controllo e assistenza a distanza, è istituita, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, la "Piattaforma integrata regionale dei servizi socio-assistenziali" con i seguenti compiti:

- a) disporre di un sistema unificato a livello regionale di integrazione informativa tra tutti gli attori coinvolti a livello comunale e distrettuale;
- b) gestire in maniera appropriata il processo di erogazione da parte dei comuni dei servizi socio-assistenziali e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria declinati al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e delle attività amministrative correlate alla presa in carico dei servizi sociali comunali della persona affetta da disabilità;
- c) implementare e gestire con l'utilizzo di tecnologie informatiche le prestazioni socio-assistenziali a distanza, intelligenza artificiale (A.I.), internet of things (IoT);
- d) garantire la funzionalità di servizi di cui alle lettere b) e c) affinché siano idonei a soddisfare i bisogni della persona affetta da disabilità consentendo la decentralizzazione dell'assistenza;
- e) assicurare una efficace programmazione, gestione e valutazione dell'assistenza erogata dai servizi sociali comunali direttamente o indirettamente attraverso soggetti gestori di cui gli stessi si avvalgono;
- f) favorire la riduzione della spesa sociale a parità di servizi garantiti.

4. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, fissa le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3 avvalendosi delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2010-2012.

5. Per le finalità dei commi 3 e 4 è istituito un apposito capitolo nel bilancio regionale con una dotazione iniziale di 10 migliaia di euro cui si fa fronte con le disponibilità del capitolo 183808.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro redige una relazione sullo stato del servizio e sui risultati ottenuti dalla Piattaforma di cui al comma 3. La relazione indica, in particolare, le criticità riscontrate nell'erogazione dei servizi, i costi sostenuti, il numero di soggetti assistiti, il risparmio ottenuto grazie all'implementazione della Piattaforma, il livello di coordinamento tra gli enti pubblici coinvolti nella erogazione dei servizi. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato.

Art. 9

Interventi a favore delle famiglie siciliane.

1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro -Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, realizza le iniziative di cui al presente articolo anche attraverso il trasferimento ai comuni della Regione di risorse complessive fino a 200 milioni di euro a valere sui Fondi extraregionali e del POC 2014-2020, secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5.

2. In fase di prima ed immediata applicazione sono individuate le risorse di cui del POC 2014-2020 - Assi 8, 9 e 10 - e FSE 2014/2020 - Asse 2 - obiettivo specifico 9.1, rispettivamente per 70 milioni di euro complessivi e per 30 milioni di euro, per un importo totale pari a 100 milioni di euro. L'intervento è destinato prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito, compreso ogni forma di ammortizzatore sociale e reddito di cittadinanza, ed ha la finalità di sostegno finanziario alle fasce sociali più deboli per l'acquisto di beni, compresi dispositivi di protezione individuale e prodotti farmaceutici, prodotti e servizi di prima necessità compreso l'acquisto di pasti pronti presso le strutture che danno disponibilità al comune di competenza, nonché per il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas e dei canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative, per il periodo emergenziale Covid-19 nonché, in via residuale, per l'attivazione dei cantieri di servizio e per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di favorire la mobilità sostenibile.

3. I comuni che si avvalgono delle organizzazioni ed associazioni di volontariato che svolgono attività in collaborazione con il dipartimento regionale della protezione civile, sostengono le stesse associazioni fornendo i dispositivi di sicurezza ed assicurando le primarie esigenze logistiche.

4. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Commissione "Salute, Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti i criteri e le modalità di riparto e di erogazione, le modalità di gestione e rendicontazione delle iniziative di cui al presente articolo, in forma semplificata secondo gli orientamenti maturati dall'Unione Europea e dallo Stato per la massima flessibilità di tali strumenti, in relazione allo stato di emergenza sociale causato dalla crisi economica dovuta agli effetti delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19.

5. È istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. il "Fondo Sicilia - Sezione specializzata per il sostegno finanziario alle famiglie" per le esigenze finanziarie causate dalla crisi derivante dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, pari a 100 milioni di euro, cui si fa fronte con le risorse dei Fondi extraregionali e del POC 2014-2020 secondo il comma 2 dell'articolo 5.

6. Il fondo di garanzia di cui al comma 5 ha finalità di sostegno finanziario per i nuclei familiari, anche composti da un solo componente, residenti in Sicilia almeno a far data dal 31 dicembre 2019 con un reddito familiare il cui imponibile fiscale non sia superiore a 40 migliaia di euro. I prestiti sono erogati senza interessi e con spese a carico dell'IRFIS-Finsicilia S.p.A. per un importo massimo di 15 migliaia di euro, da restituire in 60 rate mensili a partire da 18 mesi successivi all'erogazione. Gli oneri degli interessi sono a carico del fondo di cui al comma 5. L'IRFIS-Finsicilia S.p.A. è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti di credito specializzati nel credito al consumo, compresa la società Poste pay.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 990: 'Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà e l'esclusione sociale.' Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli: D'Agostino, Lo Curto, Lentini, Catalfamo, Di Caro, Lupo, Pullara, Calderone, Aricò, Tancredi e Amata il 28 aprile 2021.

Trasmesso alla Commissione 'Servizi sociali e sanitari' (VI) il 28 aprile 2021.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 260 del 4 maggio 2021, 262 del 5 maggio 2021, 263 dell'11 maggio 2021, 265 del 15 maggio 2021, 270 del 26 maggio 2021, 273 dell'1 giugno 2021 e 282 del 29 giugno 2021.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 273 dell'1 giugno 2021.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 259 del 23 giugno 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 282 del 29 giugno 2021.

Relatore Margherita La Rocca.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 276 del 7 luglio 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 276 del 7 luglio 2021.

(2021.28.1587)012

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE